

DICHIARAZIONI

Proroga versamenti se vi sono studi di settore "approvati"

di **Fabio Garrini**

Dopo aver ottenuto in extremis (o oltre...) la proroga, già segnalata in precedenza sulle pagine della presente rivista telematica, non resta che esaminarne il contenuto al fine di individuare esattamente **quali sono i soggetti** che possono beneficiare di queste tanto attese **3 settimane di "tempi supplementari"** per il versamento delle imposte senza maggiorazione. Valutazioni i contribuenti hanno dovuto fare sulla base del comunicato stampa (datato 14 giugno) visto che il testo del provvedimento che stabilisce detta proroga ancora **non risulta ufficializzato alla scadenza del 16 giugno** (anche se in via ufficiosa il testo è ormai ben noto e significative modifiche non pare che possano essere introdotte).

I contribuenti soggetti agli studi di settore

La proroga gratuita al 7 luglio (20 agosto con applicazione della maggiorazione dello 0,4%) è utilizzabile *"da parte dei contribuenti che **esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**"*. Questa è la formulazione non nuova (nel senso che anche lo scorso anno il provvedimento era costruito in questo modo) con la quale vengono individuati i soggetti chiamati al **7 luglio** al primo versamento: vanno in proroga non tanto coloro che materialmente applicano gli studi di settore, ma piuttosto coloro che **presentano un codice attività** per il quale è applicabile lo studio di settore, **indipendentemente dal fatto che essi lo applichino o meno**.

Anzi, ad essere più precisi, indipendentemente dal fatto che tali contribuenti siano chiamati alla compilazione stessa dello studio. Il provvedimento dello scorso anno (ma anche quello di quest'anno è del tutto analogo) risulta indirizzato anche nei confronti di coloro che **presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità dagli studi**. Quindi, ad esempio, anche a favore dei soggetti che cessano l'attività e quindi devono compilare lo studio ai **fini statistici** senza però applicarne il relativo risultato, così come per coloro che si trovano al primo anno di esercizio dell'attività, contribuenti questi ultimi che oltre a rientrare nella causa di esclusione, **non sono neppure tenuti a compilare** il prospetto dati dello studio.

Vi è solo una causa di esclusione che preclude il contribuente dalla possibilità di accedere all'utilizzo della proroga: la scadenza rimane fissata allo scorso 16 giugno (quindi potranno versare al 16 luglio applicando l'interesse corrispettivo dello 0,4%) coloro che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge, facendo a tal fine riferimento al limite 5,16 milioni di euro.

La proroga viene inoltre concessa per i contribuenti che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Si tratta del regime noto tra gli operatori come “**dei minimi**” o, come il Legislatore ha preferito rubricarlo a partire dall'estate 2011, “regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Detto regime è caratterizzato, tra gli altri aspetti, **dall'esonero dall'obbligo di compilazione degli studi di settore**: il provvedimento di proroga include esplicitamente i contribuenti che applicano tale regime nella possibilità di **rinvviare al 7 luglio** il versamento delle imposte scaturenti dal modello UNICO.

Da ricordare invece che **non opera la proroga** per quei contribuenti tenuti all'applicazione dei **parametri**: per essi la scadenza rimane quella ordinaria, quindi lo scorso 16 giugno, rimanendo a disposizione la possibilità di versare il prossimo 16 luglio, ma in questo caso applicando la maggiorazione.